SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 15 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni:

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942, n. 360, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di esso, i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono tratti, in ragione di due terzi, dai

sottotenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed in ragione di un terzo, mediante concorso per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso, dai subalterni di complemento dei carabinieri reali provenienti, oltrechè dai subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Qualora una delle fonti di reclutamento risulti deficitaria, i posti rimasti scoperti potranno andare in aumento alla aliquota fissata per l'altra fonte di reclutamento.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— avere una anzianità di grado nell'arma di provenienza di almeno mesi 18;

— aver frequentato i corsi normali presso le accademie militari;

— aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi oppure aver riportato una ferita in guerra;

— aver riportato il giudizio di idoneità dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale presso i gruppi dei carabinieri reali della durata di mesi 2 nonchè dopo un periodo di servizio di istituto della durata di mesi 10.

Art. 3

Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservano nell'Arma dei carabinieri reali l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza.

Art. 4

I sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste, aspirano al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero della Guerra il quale, sentito il parere del comando Arma dei carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente.

Art. 5

Nella prima applicazione del presente decreto, possono far domanda di passaggio nell'Arma dei carabinieri reali i sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che rivestono tale grado alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se successivamente vengano promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda. In tale caso conservano il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni:

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:
600 vicebrigadieri in servizio effettivo;
8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500 carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.

Art. 2

Ai militari che, arruolandosi nell'Arma dei carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1, contraggano la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed a quelli che assumano il vincolo di servizio di 18 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto un premio di arruolamento rispettivamente di lire 3000 e di lire 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari . . .	L. 15
— carabinieri effettivi . . .	» 21
— appuntati	» 24
— vicebrigadieri	» 25
— brigadieri	» 27
— marescialli dei tre gradi . .	» 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n 22.

Art. 5

Ai militari dell'arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

Art. 6

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti.

I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani, se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie dei carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'arma di provenienza.

Art. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legioni carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i suttufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è composta dei seguenti membri effettivi;

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

b) quattro o più generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata.

Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare.

La presidenza della Commissione è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano fra i membri effettivi presenti.

Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione è validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 8

Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni.

Visto il R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del R. Esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito:

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore R. Esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito, quale risulta modificato dall'art. 47 del R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato Maggiore è costituito:

— da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di Stato Maggiore;

— da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.)

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	n. 48
Tenenti colonnelli . . .	n. 178
Totale	n. 226

Per gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di

artiglieria e del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva ».

Art. 2.

Gli art. 16, 17 e 18 della legge 27 giugno 1942, n. 842, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 16 — I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili ».

« Art. 17 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore ha facoltà di richiedere il parere di qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato ».

« Art. 18 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozioni;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto».

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemble legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943) n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, n. 9.

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonchè gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2

Agli effetti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici:

a) coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;

b) coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati politici o assegnazione al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che possano dimostrare che la loro dispensa dal servizio o il loro licenziamento sia dovuto esclusivamente a motivi politici.

Art. 3

Le Amministrazioni provvederanno sulla domanda di riammissione entro tre mesi dalla presentazione.

La valutazione delle condizioni di cui al precedente articolo è demandata:

1) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alle competenti Commissioni di disciplina per quelli di grado inferiore;

2) per gli altri enti ed aziende di cui al precedente articolo 1 alle Commissioni provinciali di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 4

I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado, che avevano all'atto della dispensa o del licenziamento.

Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio.

Durante il triennio successivo sarà annualmente ripresa in esame la posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 5

Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o del licenziamento e quella della riassunzione al personale non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, verranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme riguardanti il trattamento di pensione per il personale riammesso in servizio e per quello che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non può essere riammesso in servizio per raggiunti limiti di età o per altro impedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6

I funzionari riassunti in base al presente decreto potranno essere tenuti in soprannumero agli organici attuali, fino al riassorbimento nei ruoli.

Art. 7

Nei casi di sopravvenuta soppressione o di tramutamento di uffici sarà applicato il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento.

Art. 8

Le domande di riammissione di cui al presente decreto possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Art. 9

Le domande di riammissione, gli atti e i documenti sono esenti da bollo.

Art. 10

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme complementari, integrative e regolamentari, che potessero occorrere nella applicazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 23 aprile 1925 n. 5204;
Visto il R.D.L. 2 luglio 1925 n. 1196;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1925 n. 1420;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960;
Visto il R.D. 19 luglio 1924 n. 1357;
Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D. 10 novembre 1943 n. 5/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione nelle veci del Ministro delle Comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a contraria disposizione al Ministro per le Comunicazioni sono conferiti tutti i poteri e le facoltà devoluti, in base ai vigenti ordinamenti, al Consiglio

di Amministrazione delle Poste e Telegrafi ed al Direttore Generale della Amministrazione stessa.

Art. 2

La Commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi, istituita dal R.D.L. 19 luglio 1924 n. 1357 e regolata dalle disposizioni di cui all'art. 68 del R.D. n. 2960 del 30 dicembre 1923, sarà presieduta dal Ministero delle Comunicazioni ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato per le Poste, Telegrafi e Radiocomunicazioni e sarà composta da tre impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, di grado non inferiore al sesto, e da un impiegato di grado non inferiore al nono, con le funzioni di segretario. Per la validità delle decisioni della Commissione stessa, in caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Riconosciuta la necessità di disciplinare con norme di legge la corresponsione della indennità di carica ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, nonchè al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai Ministri Segretari di Stato, per l'esercizio delle loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a lire dodici mila mensili.

Art. 2

Ai Sottosegretari di Stato la indennità di cui sopra è corrisposta nella misura di lire otto mila mensili, nella ipotesi prevista al primo comma dell'articolo precedente, e di lire diecimila mensili nella ipotesi prevista al secondo comma.

Art. 3

Al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito è assegnata una indennità di carica pari a quella stabilita nell'articolo primo.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 25 luglio 1943.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge e, ferma la decorrenza di cui all'articolo precedente, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E TELEGRAFI
di concerto con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 21 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni, testo unico approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I di detto Codice Postale e delle Telecomunicazioni, approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità dell'emissione di un nuovo francobollo postale ordinario da valere per il pagamento delle tasse postali;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50, da valere per il pagamento delle tasse postali.

Art. 2

Il francobollo è del formato carta rettangolare di m/m. 27 x 30 e del formato stampa di m/m. 23 x 26, stampato in litografia su carta bianca con o senza filigrana e senza gommatura.

La dentellatura porta 15 dentelli nei lati superiore ed inferiore e 18 dentelli laterali, a distanza di m/m. 1 l'uno dall'altro.

Il francobollo reca al centro un motivo ornamentale ad otto lati curvilinei, entro il quale, nello stesso colore più scuro, è riprodotta la lupa capitolina.

Ai quattro lati, fra il motivo ornamentale e gli angoli, entro il formato stampa, corrono otto linee curve, che seguono il disegno del motivo ornamentale suddetto.

In alto è stampata la leggenda «POSTE ITALIANE» ed in basso, a sinistra la parola «CENT» e a destra la cifra «50».

In basso fra il formato stampa ed il margine dentellato è apposta la dicitura «RICHETR - Napoli».

Il francobollo è stampato in colore violetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Da P. M. 151, addì 6 gennaio 1944.

FANO - JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151